



DURATA DELLA GUIDA E DEI RIPOSI DEI CONDUCENTI PROFESSIONALI

Sommario:

- [5071.0](#) QUADRO GENERALE
- [5071.1](#) AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE IN MATERIA SOCIALE
 - [5071.1.1](#) Conducenti dei veicoli cui si applicano le disposizioni comunitarie
- [5071.2](#) ESENZIONI PERMANENTI DALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE
 - [5071.3](#) ESENZIONI NAZIONALI INTRODOTTE DAGLI STATI MEMBRI
 - [5071.3.1](#) Esenzioni nazionali permanenti attuate in Italia
 - [5071.3.2](#) Esenzioni nazionali permanenti non ancora attuate in Italia
 - [5071.3.3](#) Esenzioni facoltative temporanee
 - [5071.4](#) PERIODI DI GUIDA PER I CONDUCENTI E INTERRUZIONI NELLA GUIDA
 - [5071.4.1](#) Periodo di guida giornaliero
 - [5071.4.2](#) Periodo di guida settimanale
 - [5071.4.3](#) Interruzioni nella guida
 - [5071.5](#) PERIODI DI RIPOSO
 - [5071.6](#) RIPOSO GIORNALIERO
 - [5071.6.1](#) Frequenza del riposo giornaliero
 - [5071.6.2](#) Periodo di riposo giornaliero regolare
 - [5071.6.3](#) Periodo di riposo giornaliero ridotto
 - [5071.6.4](#) Esempi di guida e riposo giornalieri
 - [5071.7](#) RIPOSO SETTIMANALE
 - [5071.7.1](#) Periodi di riposo in due settimane consecutive
 - [5071.8](#) DEROGHE AI PERIODI DI RIPOSO
 - [5071.8.1](#) Deroghe individuali
 - [5071.8.2](#) Deroghe collettive
- [5071.9](#) PERIODI DI GUIDA E PAUSE DI RIPOSO PER CONDUCENTI CHE EFFETTUANO VIAGGI EXTRA UE
 - [5071.9.1](#) Periodi di guida e pause di riposo nella disciplina dell'accordo AETR
- [5071.10](#) RISPETTO DELLA NORMATIVA PER VEICOLI NON MUNITI DI DISPOSITIVO DI CONTROLLO

5071.0 QUADRO GENERALE

I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose di massa superiore a 3,5 t o di persone con numero di posti superiore a 9, immatricolati nella UE e che effettuano viaggi esclusivamente all'interno del territorio dell'Unione europea, devono limitare la propria guida giornaliera ad un certo numero di ore, effettuare delle interruzioni nella guida e dei periodi di riposo giornaliero o settimanale. Non sono tenuti al rispetto di queste regole i conducenti di veicoli specificamente esclusi dalla normativa comunitaria perché non in regime concorrenziale o commerciale.

Per i conducenti di veicoli comunitari che effettuano trasporti, anche solo in parte, interessanti il territorio di Stati diversi da quelli membri della UE ovvero per i conducenti di veicoli extracomunitari, si applicano le limitazioni imposte dall'accordo AETR.

La disciplina qui descritta, relativa al regolamento comunitario 561/2006/CE, **non si sovrappone** a quella prevista dalla direttiva comunitaria 2002/15/CE recepita in Italia con DLG 19.11.2007 n. 234 sull'orario di lavoro dei lavoratori del settore trasporti in quanto ha differenti finalità e disciplina attività diverse anche se, in alcuni casi, concorre con essa a disciplinare il settore.

5071.1 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE IN MATERIA SOCIALE

La durata della guida dei veicoli adibiti al trasporto di persone o cose (anche se circolano vuoti) è disciplinata dalle norme contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006. La normativa comunitaria è finalizzata a garantire la sicurezza stradale e la libera concorrenza delle imprese.

Queste norme comunitarie si applicano a tutti i conducenti dei veicoli, anche non immatricolati in uno degli Stati comunitari, che effettuano trasporti su strada **esclusivamente** all'interno del territorio dell'Unione europea, della Confederazione elvetica o dello Spazio economico europeo (Norvegia, Liechtenstein ed Islanda) e che devono essere dotati dello strumento di controllo (cronotachigrafo analogico o tachigrafo digitale).

Quando, invece, il trasporto non si esaurisce all'interno del territorio della UE, della Confederazione elvetica o dello Spazio economico europeo, ma interessa il territorio di altri Stati, non si applicano le norme comunitarie ma le disposizioni dell'accordo AETR.

Il regolamento n. 561/2006 si applica a veicoli per:

- **trasporto merci** con massa complessiva superiore a 3,5 t,
- **trasporto persone** con più di 9 posti compreso il conducente.

5071.1.1 Conducenti dei veicoli cui si applicano le disposizioni comunitarie

Devono rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 in materia sociale nel settore del trasporto i conducenti dei seguenti veicoli impegnati in trasporti comunitari su strada:

- **di merci**, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, compreso l'eventuale rimorchio o semirimorchio ad essi agganciato;
- **di persone**, con un numero di posti superiore a 9, compreso il conducente.

5071.2 ESENZIONI PERMANENTI DALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE

Se impegnati nell'effettuazione di trasporti su strada esclusivamente nel territorio dell'Unione europea, della Confederazione elvetica o dello Spazio economico europeo, sono esonerati dal rispetto di tutte le disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 i conducenti di:

- veicoli adibiti al trasporto di persone con numero di posti uguale o inferiore a 9 compreso il conducente;
- veicoli per trasporto merci di massa complessiva non superiore a 3,5 t compreso l'eventuale rimorchio o semirimorchio;
- carri attrezzi, cioè veicoli ad uso speciale attrezzati permanentemente per un'attività e non atti al carico, limitatamente ad un ambito operativo inferiore a 100 km dalla propria sede o base operativa;
- veicoli adibiti a servizio antincendio, attività di polizia o protezione civile oppure da questi noleggiati senza conducente purché il trasporto sia effettuato nell'esercizio delle funzioni istituzionali e sotto la diretta responsabilità di tali enti;
- veicoli militari appartenenti alle Forze armate (esercito, marina, aeronautica) oppure da questi noleggiati senza conducente purché il trasporto sia effettuato nell'esercizio delle funzioni istituzionali e sotto la diretta responsabilità di tali enti;
- veicoli utilizzati eccezionalmente per emergenze temporanee o nel corso di operazioni di salvataggio;
- veicoli utilizzati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuti umanitari;
- veicoli in servizio regolare (cioè di linea) di passeggeri con più di nove posti, compresi gli scuolabus e i mini scuolabus, il cui percorso non supera i 50 km;
- veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 t, adibiti al trasporto non commerciale di merci;
- veicoli speciali adibiti ad usi medici;
- veicoli la cui velocità massima autorizzata nella carta di circolazione non supera i 40 km/h;
- veicoli circolanti per prove tecniche o per riparazioni;
- veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma dell'art. 60 CDS e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.

5071.3 ESENZIONI NAZIONALI INTRODOTTE DAGLI STATI MEMBRI

La normativa comunitaria in materia sociale lascia a ciascuno Stato membro la facoltà di esentare dal rispetto della normativa in esame i conducenti di altri veicoli, diversi da quelli sopra indicati, a condizione che ciò non comprometta la sicurezza dei trasporti e, in ogni caso, sia garantito il rispetto dei principi che ispirano la normativa stessa.

Occorre tuttavia precisare che le deroghe di cui si parla, diversamente dalle esenzioni sopra elencate, non sono immediatamente operative per le imprese e per i conducenti degli Stati membri ma devono essere oggetto di apposito provvedimento legislativo con cui ciascun ordinamento ne consente l'attuazione.

5071.3.1 Esenzioni nazionali permanenti attuate in Italia

Sulla base della facoltà di esentare alcune categorie di veicoli dal rispetto delle norme in materia, il Ministero dei trasporti, con proprio decreto, ha individuato alcuni veicoli per i quali non esiste l'obbligo di osservare le disposizioni relative alla massima durata della guida e ai periodi di riposo. L'esenzione, che si applica solo per la circolazione sul territorio nazionale, riguarda:

- veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate impiegati dai fornitori di servizi postali universali;
- veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
- veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie e alla riconsegna alla fattoria di contenitori di latte o di prodotti a base di latte per l'alimentazione animale;
- veicoli adibiti ai seguenti servizi (elenco tassativo):
 - fognature, protezione contro le inondazioni,
 - acqua, gas, elettricità,
 - rete stradale,
 - nettezza urbana,
 - telegrafi, telefoni,
 - radiodiffusione, televisione e rilevazione di emittenti o riceventi di televisione o radio.

Per i veicoli utilizzati per esami ed esercitazioni di guida esiste ora solo l'esenzione dall'installazione e dall'utilizzazione del dispositivo di controllo (tachigrafo o cronotachigrafo) ma non una deroga al rispetto delle disposizioni relative ai periodi di guida o ai tempi di riposo.

I veicoli oggetto dell'esenzione possono appartenere sia ad aziende pubbliche sia ad imprese private che effettuano le citate attività, purché non utilizzati per questi scopi solo occasionalmente o in modo complementare all'attività di trasporto.

5071.3.2 Esenzioni nazionali permanenti non ancora attuate in Italia

Anche se in Italia non sono state ancora rese esecutive, secondo il regolamento n. 3821/85, possono essere esentati in maniera permanente dal rispetto della normativa comunitaria anche altri veicoli appartenenti alle categorie indicate dall'art. 13 regolamento (CE) n. 561/2006. Salvo casi urgenti, la deroga può essere accordata solo previa informazione della Commissione europea.

A condizione di non pregiudicare gli obiettivi generali di sicurezza e di tutela dei conducenti, uno Stato membro, previa approvazione della Commissione, può concedere sul suo territorio deroghe di importanza minore al regolamento per i veicoli utilizzati in zone prestabilite aventi densità di popolazione inferiore a 5 persone per km², nei casi seguenti:

- servizi regolari nazionali di trasporto passeggeri, i cui orari siano confermati dalle autorità (in tal caso possono essere permesse unicamente le deroghe relative alle interruzioni), ed
- entro un raggio massimo di 100 km, operazioni di trasporto merci su strada, per conto proprio o di altri, che non hanno impatto sul mercato unico e sono necessarie per mantenere alcuni settori dell'industria sul territorio interessato.

5071.3.3 Esenzioni facoltative temporanee

Accanto alle esenzioni facoltative permanenti, ogni Stato membro della CEE può accordare esenzioni temporanee aventi durata massima 30 giorni. Tali esenzioni possono giustificarsi solo per esigenze eccezionali e motivate e devono essere immediatamente notificate alla Commissione UE.

5071.4 PERIODI DI GUIDA PER I CONDUCENTI E INTERRUZIONI NELLA GUIDA

Per i conducenti dei veicoli sopraindicati che effettuano trasporti di viaggiatori o di merci esclusivamente nel territorio della UE, della Confederazione elvetica o dello Spazio economico europeo, le disposizioni comunitarie dettate dal regolamento (CE) n. 561/2006 disciplinano:

- **periodo di guida giornaliero** (che non deve superare 9 ore e 10 ore al massimo due volte nella stessa settimana) e **settimanale** (che non deve superare 56 ore e comunque 90 ore in due settimane);
- **interruzioni nella guida** (dopo 4 ore e 30 minuti di guida effettiva occorre un'interruzione di 45 minuti consecutivi oppure nell'arco delle 4 ore e mezza si deve avere una pausa di 15 minuti ed almeno un'altra di 30 minuti);
- **periodi di riposo giornaliero e settimanale.**

5071.4.1 Periodo di guida giornaliero

Il periodo di guida giornaliero, che è costituito dalla somma dei tempi che un conducente trascorre effettivamente alla guida del veicolo (continuativamente o in modo frammentato), non deve superare **9 ore**; tuttavia, a titolo eccezionale, e al massimo due volte nella stessa settimana, può essere prolungato a **10 ore**.

La durata del periodo di guida giornaliero deve essere calcolata con riferimento alla giornata lavorativa, cioè al periodo compreso tra un riposo giornaliero e il successivo ovvero tra questo e l'inizio di un riposo settimanale (come definiti più sotto).

Nel periodo di guida giornaliero deve essere considerato anche il tempo trascorso alla guida di un veicolo fuori del territorio della UE. Nel calcolo non devono essere, invece, compresi i periodi di guida a bordo di veicoli non sottoposti alle norme comunitarie.

5071.4.2 Periodo di guida settimanale

Il massimo periodo di guida complessivo:

- **in una settimana** non deve superare le **56 ore**;
- **in una settimana**, in ogni caso, la durata massima del lavoro settimanale non potrà superare il limite di **60 ore** comprendenti ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività), ossia:
 - tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono guida, carico e scarico, supervisione di salita o discesa dei passeggeri dal veicolo, pulizia e manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo, del carico e dei passeggeri o ad adempiere gli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, formalità amministrative di polizia, dogana, immigrazione ecc.;

- periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il proprio lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate fra le parti sociali e/o definite dalla normativa degli Stati membri;
- in **due settimane consecutive** non può superare **90 ore**.

Per **settimana** si deve intendere il periodo che va dalle ore 00,00 del lunedì alle ore 24,00 della domenica, ovvero il periodo di tempo definito come "settimana" anche nel linguaggio comune e legato, necessariamente, al calendario (cosiddetta "settimana fissa"). Nell'arco della settimana, il conducente può iniziare l'attività di guida in qualsiasi momento perché non è richiesto che la settimana lavorativa si articoli solo su alcune giornate prefissate.

5071.4.3 Interruzioni nella guida

Non si possono mai superare **4 ore e mezza di guida effettive**.

Dopo questo tempo il conducente deve effettuare un'interruzione della guida per almeno 45 minuti (salvo che inizi un periodo di riposo). Questa interruzione di 45 minuti consecutivi può essere sostituita da una pausa di almeno 15 minuti, seguita da un'altra di almeno 30 minuti, distribuite in modo da arrivare comunque a 45 minuti per ogni periodo di 4 ore e mezza di guida.

Durante l'interruzione, il conducente non può compiere nessuna attività lavorativa.

Per interruzioni della guida, si debbono intendere quei brevi periodi di pausa, dedicati al riposo, durante i quali è assolutamente vietato svolgere altre attività lavorative (carico o scarico merci, riparazioni, ecc.). Per gravi, imprevedibili e inderogabili motivi, l'inizio dell'interruzione della guida può essere posticipato per il tempo strettamente necessario a superare la situazione che impedisce di effettuarla.

5071.5 PERIODI DI RIPOSO

Il conducente del veicolo, come qualsiasi altro lavoratore, ha diritto ad un periodo di riposo giornaliero e settimanale.

Per **riposo** (giornaliero e settimanale) si intende il periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo. Perciò, salvo i casi eccezionali tassativamente indicati dalla normativa, il riposo non deve essere interrotto da attività lavorative o da guida. **Non possono essere considerati come riposo** i periodi di tempo impiegati:

- in permanenza forzata a bordo del veicolo in attesa delle operazioni di carico, scarico o salita e discesa dei passeggeri;
- per pulizia del mezzo dopo lo scarico;
- per guida di veicoli usati per operazioni commerciali che esulano dal campo di applicazione della normativa comunitaria;
- per verifica o assistenza per la corretta sistemazione del carico;

- per recarsi (con proprio veicolo privato o con un mezzo pubblico di trasporto) sul luogo ove prendere in consegna un veicolo ovvero per ritornarvi se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende salvo il caso in cui il conducente si trovi su una nave traghetto o un convoglio ferroviario e disponga di una branda o di una cuccetta;
- per guida di un veicolo non rientrante nel campo di applicazione del regolamento comunitario per recarsi sul luogo ove prendere in consegna un veicolo rientrante nel campo di applicazione del regolamento, o per ritornarvi se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende;
- come reperibilità in cui tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali è chiesto al conducente di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori;
- al riposo in cuccetta sul veicolo quando è in movimento perché condotto da altro conducente.

5071.6 RIPOSO GIORNALIERO

Dopo ogni periodo giornaliero di lavoro, al conducente spetta un **riposo giornaliero** che può essere fruito in unico periodo o può essere frazionato in più periodi di più breve durata secondo le esigenze dell'impresa di trasporto.

In base alla durata e al frazionamento, il riposo giornaliero può essere **regolare o ridotto**. In entrambe le formule, quando il viaggio è molto lungo e non consente il rientro nel luogo di abituale stazionamento, è consentita la fruizione del riposo giornaliero a bordo dello stesso veicolo, purché questo sia in sosta e munito di cuccette.

Il **periodo di riposo giornaliero** deve essere preso entro 24 ore dal termine del precedente riposo giornaliero o settimanale nel caso di un conducente oppure entro 30 ore successive al termine di un precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale nel caso di due conducenti e può essere:

- periodo di riposo giornaliero **regolare** (periodo ininterrotto di 11 ore o due periodi di 3 ore e di 9 ore), oppure
- **ridotto** (periodo inferiore a 11 ore ma non a 9 ore che è consentito al massimo 3 volte tra due riposi settimanali consecutivi).

Un riposo giornaliero può essere prolungato e convertito in riposo settimanale.

5071.6.1 Frequenza del riposo giornaliero

Il numero di ore che devono passare al massimo tra un periodo di riposo giornaliero e l'altro dipende dal numero dei conducenti presenti a bordo del veicolo:

a in caso di un solo conducente, egli deve prendere un periodo di riposo (regolare o ridotto) al massimo entro le **24 ore dal termine** del precedente periodo di riposo giornaliero o di riposo settimanale;

b in caso di multipresenza, quando, cioè, sono presenti a bordo del veicolo più conducenti che si alternano nella guida, ciascun conducente deve effettuare un periodo di riposo (regolare o ridotto) al massimo entro le **30 ore successive** al termine di un precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.

Tenendo sempre presente che il periodo di riposo giornaliero deve avere una durata di almeno 9 ore consecutive. Non può considerarsi riposo il tempo trascorso a bordo del mezzo, anche se munito di cuccette, se durante questo periodo di tempo il veicolo è in movimento.

5071.6.2 Periodo di riposo giornaliero regolare

Il riposo giornaliero regolare, è costituito da:

- un periodo ininterrotto di 11 ore, oppure
- due periodi ininterrotti, il primo di almeno 3 ore e il secondo di almeno 9 ore.

Il riposo di 11 ore ovvero le frazioni più ridotte del riposo regolare, possono essere interrotte per il compimento di attività lavorative senza che tali interruzioni rilevino ai fini del computo della durata del periodo di riposo stesso. Infatti, eccezionalmente, è concesso che il periodo di riposo regolare sia interrotto al massimo **2 volte** quando ricorrono le seguenti condizioni:

- il conducente accompagna un veicolo imbarcato su una nave o su un treno;
- le interruzioni del riposo non eccedono un'ora complessivamente (quanto più brevi possibile);
- il conducente dispone di un letto o di una cuccetta.

5071.6.3 Periodo di riposo giornaliero ridotto

Il riposo giornaliero **ridotto** è costituito da un periodo inferiore a 11 ore ma non inferiore a 9 ore.

Questo tipo di riposo è consentito al massimo per 3 volte tra due riposi settimanali consecutivi. Il periodo di riposo ridotto non può essere interrotto per ragioni connesse a imbarco o carico.

5071.6.4 Esempi di guida e riposo giornalieri

L'inizio lavoro coincide con la fine di un riposo e nell'arco delle 24 ore successive deve essere completato un nuovo riposo

Situazione regolare: 9 ore di guida; una pausa di 45 min e riposo di 11 ore

Nel caso di multipresenza, alle ore di guida del conducente corrispondono ore di riposo dell'altro autista se dispone di cuccetta; il tempo a fianco del guidatore non è riposo (Cass. civ., sez. II, 1.5.2009 n. 19879).

Situazione regolare: pause regolari (la prima ripartita in due tempi: uno di 15 e l'altro di 30 min); 3 ore di altre mansioni

10 ore complessive di guida (consentite per 2 volte la settimana); 9,5 ore di riposo (riposo ridotto) fruite entro le 24 ore successive al precedente riposo.

Situazione regolare: 9 ore di guida con riposo frazionato (3,5 ore + 9 ore) con un'ora di altre mansioni

Situazione irregolare: la prima pausa è effettuata dopo oltre le 4 ore e mezza di guida, e il periodo di guida è superiore al consentito (ore $5\frac{3}{4} + 4\frac{1}{2} + 1 = 11\frac{1}{4}$)

Situazione irregolare: entro le 24 ore dalla fine del riposo precedente è effettuato un riposo di sole 8 ore anziché di almeno 9. Regolari invece i periodi di guida dato che sono intervallati da un riposo superiore a 7 ore

Situazione irregolare: entro le 24 ore dalla fine del riposo precedente è effettuato un riposo inferiore a 7 che si considera come non effettuato; le ore di guida si considerano pertanto facenti parte di un unico periodo, per un totale di 11 ore

5071.7 RIPOSO SETTIMANALE

Al massimo dopo 6 periodi consecutivi di 24 ore ciascuno dal termine di un precedente periodo di riposo settimanale, il conducente ha diritto ad un nuovo riposo settimanale. Non è previsto che tale riposo sia fruito preferibilmente di domenica o nei giorni festivi né che lo stesso debba necessariamente essere sfruttato nel corso di una stessa settimana lavorativa (intesa come il periodo compreso dal lunedì alla domenica).

A seconda della durata, il riposo settimanale può essere **regolare** o **ridotto**. Per nessun motivo il riposo settimanale può essere interrotto da attività lavorative, anche diverse dalla guida o frazionato in più periodi non consecutivi.

Il riposo settimanale regolare ha durata non inferiore a **45 ore** consecutive. Il riposo settimanale ridotto ha durata inferiore a 45 ore ma **non inferiore a 24 ore** consecutive.

In entrambe le formule, quando il viaggio è molto lungo e non consente il rientro nel luogo di abituale stazionamento, è consentita la fruizione del riposo settimanale a bordo dello stesso veicolo, purché questo sia in sosta e munito di cuccette.

Ai fini del computo della durata del riposo settimanale, un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato o convertito in un periodo di riposo settimanale.

In **due settimane consecutive** sono previsti due periodi di riposo settimanale regolare oppure un periodo di riposo settimanale regolare e uno ridotto di almeno 24 ore.

5071.7.1 Periodi di riposo in due settimane consecutive

Nel corso di **due settimane consecutive** i conducenti devono effettuare:

- almeno due periodi di riposo settimanale regolare, oppure
- un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore.

Nel secondo caso, la riduzione della durata del secondo riposo è tuttavia **compensata** da un tempo di riposo equivalente che deve essere fruito entro la fine della terza settimana successiva a quella in cui è stato concesso il riposo ridotto. Tale periodo di riposo compensativo deve essere necessariamente unito ad un periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore oppure a un altro periodo di riposo settimanale (regolare o ridotto).

Un periodo di riposo settimanale che cade nell'ambito di due settimane consecutive può essere conteggiato in una delle due, ma non in entrambe.

5071.8 DEROGHE AI PERIODI DI RIPOSO

La normativa comunitaria consente una serie di deroghe alle disposizioni di cui si parla; si può distinguere tra deroghe:

- individuali connesse a necessità contingenti del conducente durante un singolo viaggio,
- collettive.

5071.8.1 Deroghe individuali

Il conducente **può derogare dalla norma generale** relativamente a:

- **durata massima della guida per raggiungere un luogo di sosta appropriato.** Al fine di salvaguardare la sicurezza delle persone, del veicolo e del suo carico e sempre che, così facendo, non venga compromessa la sicurezza della circolazione stradale, il conducente può derogare alle disposizioni relative alla durata massima della guida per raggiungere un luogo di sosta appropriato. In tali casi, tuttavia deve documentare tale superamento dei limiti temporali previsti dalla normativa comunitaria annotando, al più tardi, al raggiungimento del luogo di sosta idoneo; i motivi che l'hanno resa necessaria sul:
 - foglio di registrazione (per cronotachigrafi analogici),
 - sul retro della stampa giornaliera prodotta dall'apparecchio digitale (che deve stampare immediatamente e firmare),
 - nel registro di servizio (per i veicoli sprovvisti di dispositivo di controllo);
- **riposo settimanale in occasione di singolo servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri.** Il conducente che effettua un singolo servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri può rinviare il riposo fino a un massimo di 12 periodi di 24 ore dopo il precedente riposo settimanale. La deroga decorre dal 4.6.2010 ed è concessa a condizione che:
 - il servizio abbia una durata di almeno 24 ore consecutive;
 - dopo il ricorso alla deroga il conducente usufruisca di due periodi regolari di riposo settimanale, o di un riposo regolare e uno ridotto di 24 ore (la cui riduzione va compensata entro la fine della terza settimana successiva).

5071.8.2 Deroghe collettive

Ogni Stato UE, con provvedimento normativo interno, può:

- concedere deroghe a trasporti effettuati con veicoli appartenenti a determinate categorie;
- imporre deroghe in senso restrittivo, che prevedano, cioè, periodi minimi di riposo superiori ovvero periodi di guida massimi inferiori a quelli fissati dalla normativa comunitaria.

5071.9 PERIODI DI GUIDA E PAUSE DI RIPOSO PER CONDUCENTI CHE EFFETTUANO VIAGGI EXTRA UE

Per i conducenti di veicoli comunitari che effettuano trasporti, anche solo in parte interessanti il territorio di Stati diversi da quelli membri della UE, dalla Confederazione svizzera e dagli Stati dello Spazio economico europeo, le disposizioni comunitarie dettate dal regolamento (CE) n. 561/2006 non si applicano ma, per il percorso effettuato all'interno del territorio dell'Unione, trovano applicazione le disposizioni dell'AETR relative a:

- periodo di guida giornaliero e settimanale, periodo di riposo giornaliero e settimanale e interruzioni durante la guida;
- ai veicoli (quindi installazione apparecchi di controllo, ecc.) immatricolati in Stati extracomunitari parti dell'accordo AETR che effettuano viaggi internazionali con origine o destinazione nel territorio della UE.

Per la parte di trasporto internazionale che interessa il territorio della UE, al rispetto delle richiamate disposizioni dell'accordo AETR, sono tenuti anche i conducenti di veicoli immatricolati in Stati terzi, non facenti parte né della UE (compresi Confederazione elvetica e SEE) né dell'accordo stesso.

Le **disposizioni dell'accordo AETR** sono sostanzialmente identiche al regolamento (CEE) n. 3820/85 ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 561/2006 al quale peraltro sono stati allineati i tempi di guida e di riposo dell'AETR.

5071.9.1 Periodi di guida e pause di riposo nella disciplina dell'accordo AETR

Le disposizioni dell'accordo sono sostanzialmente identiche, quanto a contenuto, a quelle corrispondenti dell'abrogato regolamento (CEE) n. 3820/85. Si riportano in sintesi le disposizioni AETR prima del loro allineamento al regolamento (CE) n. 561/2006 che prevedono:

- periodo di guida giornaliero: max 9 h con possibilità di prolungare 2 volte la settimana a 10 h;
- interruzioni nella guida dopo 4 ore e mezza di guida non interrotta: 45 minuti di interruzione (oppure, fino a 3 interruzioni, di almeno 15 minuti ciascuna, intercalate o immediatamente successive al periodo di guida);
- riposo giornaliero, in un periodo di 24 ore:
 - a** in unica soluzione: min. 11 ore consecutive,
 - b** frazionato: min. 12 ore divisibili in 2 o 3 periodi, uno di almeno 8 ore consecutive,
 - c** ridotto: min. 9 ore con obbligo di riposo compensativo;
- riposo settimanale: max dopo 6 periodi di guida giornalieri consecutivi deve durare:
 - a** di norma: 45 ore consecutive estendendo il riposo giornaliero,
 - b** eccezionalmente:
 - almeno 36 ore consecutive, nel luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella sede del conducente,
 - almeno 24 ore consecutive, se il riposo è effettuato in luogo diverso;
- riposo in due settimane (di calendario): possibili 2 periodi di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore; nel trasporto internazionale occasionale di viaggiatori il conducente può fruire del riposo dopo 12 periodi di guida giornalieri.

Le esenzioni, previste dall'accordo AETR erano diverse e molto più numerose rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 561/2006. Per effetto di tale diversa articolazione delle esenzioni, poteva accadere che un veicolo immatricolato nella UE, normalmente tenuto al rispetto delle disposizioni in materia sociale, quando effettuava un trasporto internazionale extracomunitario, fosse completamente esente dal loro rispetto anche per la parte di tragitto che interessa il territorio della UE.

5071.10 RISPETTO DELLA NORMATIVA PER VEICOLI NON MUNITI DI DISPOSITIVO DI CONTROLLO

L'attività di guida dei conducenti di veicoli che, pur non avendo l'obbligo di dotarsi del dispositivo di controllo (limitatamente ai veicoli immatricolati in uno Stato extra UE che effettuano un trasporto di persone interamente ed esclusivamente nel territorio della UE ovvero della Confederazione svizzera o del SEE), sono tenuti, comunque, a rispettare la normativa in materia sociale, documentata mediante:

- un estratto del registro di servizio,
- una copia dell'orario di servizio documentanti l'attività svolta nei **28 giorni precedenti**.

Tali documenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di polizia stradale e delle altre autorità amministrative addette ai controlli.

Per tali veicoli, l'impresa è pertanto tenuta (art. 16 regolamento n. 561/2006/CE) a:

- fissare un orario di servizio;
- tenere un registro di servizio sul quale vanno effettuate le relative annotazioni e a conservarlo per **un anno** dopo lo scadere del periodo cui si riferisce.

NOTE -aggiornato al 16.8.2011

Modificato per revisione generale a seguito decisione della Commissione europea 2011 (C) 3579 del 7.6.2011 e successiva circolare interministeriale 22.7.2011 (prot. Interno n. 300/A/6262/11/111/20/3 e Infr.Trasp . n. 17598).